



| | | |
|---|----------------|----------|
| Ministero della Giustizia | | |
| 01702900605 - CORTE DI APPELLO DI BRESCIA | | |
| N. 4366 | Sepr AA66 | |
| CC | | |
| 16 AGO 2016 | | |
| DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO I (AFFARI CIVILI INTERNI) | | |
| Funzione | Macroattività | Attività |
| Fascicolo | Sottofascicolo | |

Al sig. Presidente della corte di appello di
Brescia

Oggetto: quesito sull'importo del contributo unificato, eventualmente dovuto nel caso di chiamata in causa di terzo nei procedimenti per A.T.P.
Rif. prot. DAG n.157994 del 5.09.2016

Con nota prot. n.4225 del 5 settembre 2016, codesta corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal funzionario responsabile della cancelleria "procedimenti speciali" presso il tribunale di Cremona e volto a chiarire *"se il contributo unificato debba essere versato dalla parte che costituendosi nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo chieda di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo a titolo di manleva"*.

Il Presidente del tribunale di Cremona ritiene che *"il C.U. nel caso prospettato, dovrebbe essere evaso, in quanto l'obbligo di pagamento (art. 14 T.U.S.G.) sussiste nei confronti della parte che si costituisce in giudizio, anche nell'ambito di procedimenti, quali gli A.T.P.,.....,infatti anche nel caso di A.T.P., la costituzione in giudizio finalizzata alla chiamata in causa del terzo (ad esempio della compagnia assicurativa) non rappresenta una mera formalità, ma può incidere sulla successiva decisione di merito del giudice adito"*.

Diversamente, codesto Presidente ritiene che *"non vi è dubbio che la natura del processo (cautelare od ordinario) incide sul "quantum" dovuto ma non può incidere sull'an. L'art. 14 T.U.S.G. disciplina l'obbligo di pagamento senza distinguere tra le diverse nature del processo. Occorre quindi chiedersi se (al di là della natura del processo) la parte, diversa da quella che si è costituita per prima e a differenza di questa, sia tenuta al pagamento di un autonomo contributo anche se il valore della causa resta immutato, come è il caso della chiamata in garanzia....la differenza tra la parte che si è costituita per prima e le altre parti non possa prescindere dal considerare il valore della causa, se il valore aumenta la parte che si è costituita per prima integrerà il contributo già versato, le altre parti pagheranno un autonomo contributo in rapporto al valore della domanda nuova. Se il valore resta lo stesso, nessuna delle parti sarà tenuta ad obblighi fiscali nuovi"*.

Considerate le diverse posizioni assunte dai capi dei rispettivi uffici giudiziari interessati dal quesito in oggetto, appare utile compiere alcune valutazioni.

L'articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, individua i soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato.

Il primo comma del citato articolo 14 dispone che *"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato"*.

Con l'art. 28, comma 1, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il terzo comma dell'articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, sopra richiamato, è stato modificato, aggiungendo all'originaria formulazione, che prevedeva " La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo", un ulteriore periodo in base al quale " Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

Con la novella del 2011, il legislatore ha quindi stabilito che "la parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002)", "quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa (art. 14, comma 3, prima parte del medesimo d.P.R.)", deve integrare il contributo unificato, già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, solo se la nuova domanda determina un aumento del valore della causa.

La parte diversa da quella che si è costituita per prima in giudizio (art. 14, comma 3, seconda parte del d.p.R. n. 115 del 2002), invece, deve versare un **autonomo** contributo unificato in base al valore della domanda proposta.

In questo caso il legislatore ha ritenuto di introdurre un autonomo contributo unificato che prescinde dall'aumento di valore della causa e si basa sul valore della nuova domanda proposta. Non a caso, infatti, mentre nella prima parte del comma 3 del citato articolo 14, si parla di **integrazione** del contributo unificato (che dipende dal mutamento di valore della "causa") da parte di chi ha già versato un determinato importo a tale titolo, nella seconda parte del medesimo comma 3, la parte che si costituisce in giudizio dopo l'iscrizione a ruolo generale (quindi dopo che è stato già pagato il contributo unificato per "la causa"), deve **versare un autonomo** contributo unificato, collegato al valore della domanda proposta (chiamata in causa, riconvenzionale, intervento autonomo).

Tenuto conto della normativa sopra riportata e delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene di condividere la posizione espressa dal Presidente del tribunale di Cremona con la conseguenza che deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002- dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolge domanda di chiamata in causa del terzo.

Roma, 16 AGO. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
